



Città di Foggia
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 43 del 14/12/2015

OGGETTO: Divieto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di bevande in genere in bottiglie di vetro e lattine in viale XXIV Maggio, zone limitrofe, piazza Cavour, Villa comunale, piazza Padre Pio, piazza De Gasperi e zone limitrofe e divieto di vendita su area pubblica, in forma itinerante in viale XXIV Maggio, zone limitrofe, piazza Cavour e Villa comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- la zona di Viale XXIV Maggio, le aree limitrofe ad essa e la Villa comunale si trovano nel cuore della città e che quindi contribuiscono all'affermazione dell'identità di quest'ultima, che deve essere di civiltà, di tranquilla convivenza e decoro anche alla luce delle peculiarità storiche, artistiche e culturali di Foggia.
- in relazione alla vicinanza con la Stazione Ferroviaria, costituente importante snodo del traffico ferroviario nazionale, presso la quale convergono, quotidianamente, numerosi cittadini non residenti in transito per la città di Foggia, si rende indispensabile fornire un'immagine improntata al decoro ed alla civile convivenza;
- la zona di piazza Padre Pio e piazza de Gasperi ed aree limitrofe costituiscono luoghi ad elevata concentrazione di persone che vi si trattengono arrecando forte disagio ai residenti, nonché situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale producendo, altresì, oltre agli schiamazzi fino a notte fonda, ogni sorta di rifiuti, ivi compresi bottiglie di vetro, anche in frantumi con occupazione massiccia della stessa sede stradale, circostanza evidenziata in numerosi esposti dei cittadini e segnalazioni delle forze dell'ordine;

ATTESO che nell'ambito delle suddette aree si sono nel tempo riscontrate criticità diffuse per cause diverse, ma in particolare per la presenza e costante frequentazione di soggetti intenti al consumo di bevande alcoliche, che hanno determinato il verificarsi di episodi deprecabili e situazioni illegali, con grave pregiudizio alla tranquilla fruizione dell'area da parte dei cittadini, provocando, altresì, pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATA la necessità:

- di contenere le problematiche scaturenti da comportamenti illegali e da atti vandalici, lesivi della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, atteso anche il frequente impiego di bottiglie, utilizzate come oggetti contundenti in risse e litigi;
- di contribuire, non solo a rendere la zona meno degradata, ma anche maggiormente sicura,

fornendo agli Operatori di Polizia un efficace strumento normativo per meglio contrastare il fenomeno;

RILEVATO altresì che:

- l'attività di vendita di merce di vario tipo, anche in forma itinerante, contribuisce ad accrescere oltremodo la situazione di degrado descritta a causa dello stazionamento di esercenti che la pongono in essere mediante carrelli di fortuna attrezzati a banco di vendita mobile;
- tale modalità di vendita determina lo stazionamento, anche per significativi periodi di tempo, degli stessi lungo i marciapiedi creando ostacolo e disagio alla circolazione pedonale, ovvero in prossimità delle intersezioni con grave compromissione della circolazione stradale;
- lo stesso fenomeno pone a rischio le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità dei locali della filiale della Banca d'Italia ubicata lungo il Viale XXIV Maggio;

VERIFICATO che il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 5 luglio 2005, nel definire, all'art. 14, punto n. "3)" le aree nelle quali è vietato esercitare l'attività di commercio in forma itinerante non ha incluso all'interno delle stesse Viale XXIV Maggio, per quanto strada centrale di collegamento con la Stazione Ferroviaria e caratterizzata da intensa circolazione veicolare e pedonale;

CONSIDERATO che:

- l'elevazione del livello di vivibilità e di sicurezza delle aree oggetto del presente provvedimento costituisce elemento rivestente carattere prioritario invocato da innumerevoli categorie di cittadini (residenti, commercianti ecc.), problematiche che risultano aggravate dal consumo eccessivo di alcol da parte di coloro che gravitano e "bivaccano" nella zona sostandovi a lungo;
- la situazione di criticità delle stesse aree si è progressivamente acuita, anche a causa del crescente numero di soggetti che le prediligono quale luogo di ritrovo;

VERIFICATO che tali soggetti stazionano e "bivaccano" in dette aree per l'intera giornata e soprattutto nelle ore serali e nel primo pomeriggio, e comunque, nell'intero arco della giornata, abusando di bevande alcoliche e generando anche risse per i più futili motivi, non disdegnando di aggredirsi a vicenda, creando, quindi fenomeni di allarme sociale;

VALUTATA la posizione strategica che l'area di Viale XXIV Maggio riveste all'interno del tessuto sociale cittadino con l'ubicazione nelle immediate vicinanze sia della Stazione ferroviaria che del Capolinea degli autobus cittadini e la notevole frequentazione della stessa da parte di scolari, studenti, lavoratori pendolari, turisti ed ospiti e stante altresì la conformazione urbanistica dell'area, caratterizzata anche dalla presenza, nella parte prospiciente Piazzale Vittorio Veneto, di un lungo portico, che offre riparo dalle intemperie ed è dotato di numerose uscite che possono trasformarsi in agevoli vie di fuga durante eventuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine, nonché le peculiarità della Villa comunale, tradizionale luogo di aggregazione e frequentazione della comunità cittadina;

CONSIDERATE le frequenti sollecitazioni alla Civica Amministrazione, delle quali è stato dato ampio risalto anche a mezzo stampa, per significativi interventi tesi a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana con particolare riferimento alle aree oggetto della presente, nonché le reiterate segnalazioni che continuano a pervenire in merito alle precarie condizioni di vivibilità ed al degrado delle zone in argomento;

RILEVATO che gli eccessi nel consumo di alcolici provocano concreti problemi di ordine pubblico, che pongono quindi a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, vista tra l'altro la presenza nell'area in questione di diverse attività commerciali del settore alimentare dedite anche alla vendita di bevande alcoliche e di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro e lattine che possono diventare strumenti di offesa se lasciati incustoditi, in frantumi e/o usati in modo improprio;

CONSIDERATO, tra l'altro, che nelle suddette aree si presentano in maniera diffusa i fenomeni di permanenza e bivacco di gruppi di persone che sistematicamente abbandonano i contenitori delle

bevande consumate, alcoliche e non, con grave nocimento al decoro urbano ed ambientale, ma soprattutto con disturbo della quiete e dell'ordine pubblico;

APPURATO che i comportamenti riprovevoli e rischiosi per la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini sopra descritti, nonché le conseguenze che ne derivano, provocano altresì un danno all'immagine complessiva della Città e quindi alla sua identità sociale, storica, culturale ed artistica che nulla vuole condividere con situazioni di sciatteria e degrado ed ancor più di pericolo e di insicurezza, che vanno opportunamente ed ostinatamente contrastate;

RITENUTO pertanto necessario per le ragioni di cui sopra emanare un provvedimento a carattere temporaneo, dovendosi riscontrare gli effetti limitativi di cui alla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale, per la durata di mesi cinque, da ritenersi contingibile ed urgente, al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ed altresì di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro e lattine nell'ambito dell'area indicata, salvo che nei locali e nelle pertinenze dei pubblici esercizi;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.M. del 5/8/2008 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

INFORMATO preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 8 del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

VISTI gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

a decorrere dal **16 dicembre 2015** e fino al **16 settembre 2016**:

- 1) il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche su area pubblica in qualsiasi contenitore e di bevande in genere in bottiglie di vetro e lattine nell'ambito di viale XXIV Maggio, ed aree limitrofe quali piazzale Vittorio Veneto, e dei tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da viale Manfredi, via Zara, via Conte Appiano, via Torelli, piazza Cavour, via Scillitani, via del Carso, via Redipuglia, ivi compresi i rispettivi tratti delle predette strade perimetrali, nella Villa Comunale, nonché in piazza Padre Pio, piazza De Gasperi ed aree limitrofe, salvo che nei locali e nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
- 2) il divieto assoluto di consumo di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro ed in lattine, in quanto contenitori potenzialmente atti ad offendere, nell'ambito delle zone di cui sopra, salvo che nei locali e nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
- 3) il divieto altresì di abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle zone sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone;
- 4) il divieto di vendita di qualsiasi merce su area pubblica in forma itinerante in Viale XXIV Maggio, zone limitrofe, piazza Cavour e Villa comunale.

Si dà atto che i suddetti divieti sono diretti a prevenire e contrastare i pericoli per l'incolumità

pubblica e la sicurezza urbana derivanti dall'eccessivo consumo di alcol, dall'abbandono diffuso e generalizzato di bottiglie di vetro e di lattine, spesso in frantumi, che possono trasformarsi in strumenti atti ad offendere nonché i relativi pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale.

Tale disposizione non si applica a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovano nell'ambito di cui sopra.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (Euro VENTICINQUE/00) ad un massimo di € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) per la violazione del divieto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di bevande in genere fornite in bottiglie di vetro ed in lattine;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (Euro VENTICINQUE/00) ad un massimo di € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) per l'inosservanza delle disposizioni in tema di decoro urbano ed ambientale dovuti all'abbandono dei contenitori.

Il presente atto entra in vigore il 16 dicembre 2015.

DA' ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Foggia anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione, venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale competenti per territorio ed al Prefetto di Foggia per la sua diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farla osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Franco Landella

IL DIRIGENTE:

f.to Romeo Delle Noci